



CENTRO REGIONALE SPORTIVO
LIBERTAS

Associazioni Sportive e Culturali
SARDEGNA



32° Campionato InterProvinciale Calcio a 11 Cagliari Anno 2023/2024.

Comunicato Ufficiale **N° 54** in data **21 GIUGNO 2024.**

LE MODALITÀ E IL REGOLAMENTO (*parte tecnica*) SONO STATI PUBBLICATI SUL
SITO WWW.ASCSARDEGNA.IT
ALLA PAGINA DELL'EVENTO: 32° CAMPIONATO INTERPROVINCIALE 2023/2024.

DISCIPLINARE

OVER

SOCIETÀ DE AMICIS E SANTIAGO FC, CATEGORIA OVER.
PROVVEDIMENTI A CARICO

L'Organizzazione Regionale CAAM/LIBERTAS, in relazione alla gravità dei fatti accaduti al termine delle gare di semifinale della Categoria OVER, disputate in data 1° giugno 2024 a Capoterra, KALAGONIS-DE AMICIS e C. BAND BAR DESSÌ-SANTIAGO FC, come previsto dall'art. 35 del Regolamento, ha nominato la **COMMISSIONE STRAORDINARIA, composta da 5 membri**, che ha deliberato **SENZA POSSIBILITÀ DI APPELLO**.

La Commissione Straordinaria ritiene opportuno richiamare *in primis* i principi sui quali si fonda l'attività del Comitato, delineati nella PREMESSA al Regolamento, *primo fra tutti quello del principio del calcio Amatoriale nel rispetto di tutte le sue forme, per esaltare i valori di lealtà e sportività, per una concreta prevenzione di qualsiasi forma di violenza. Questo modo di concepire il calcio nasce dalla convinzione che ogni gara deve essere occasione di socializzazione fra compagni, come puro, semplice e sano divertimento. È richiesto l'impegno di tutti i dirigenti, giocatori e ospiti, nel prodigarsi affinché tutte le partite vengano condivise in serenità. Non deve prevalere la ricerca del risultato a tutti i costi, ma l'amicizia sportiva, il rispetto degli avversari, dell'organizzazione e dell'arbitro. Tutti i Presidenti delle Società devono fare in modo che tali principi possano tradursi in realtà e, per raggiungere tale obiettivo, era stato "suggerito" di evitare di tesserare persone con trascorsi disciplinari negativi che, inevitabilmente, diventano cultori di "comportamenti antisportivi"*.

In riferimento ai principi e alle finalità illustrate nella Premessa, i Presidenti e i Rappresentanti delle squadre sono responsabili del comportamento delle stesse. Tutti i partecipanti devono mantenere una condotta rispettosa dei valori sportivi di lealtà e rettitudine (art. 23 Regolamento).

Entrambe le gare in epigrafe, per i comportamenti posti in essere a fine gara, così come emerge dai referti arbitrali e dalle relazioni dei Commissari di campo, sono state connotate da un'assoluta inosservanza dei principi etici, quali l'obbligo di lealtà, il *fair play* e la correttezza.

La violazione di tali principi costituisce un grave inadempimento, soggetto a sanzioni di importanza tale da risultare come monito.

Invece ne è scaturita una veemente contestazione delle decisioni del direttore di gara e dei suoi collaboratori e si è registrato un ulteriore tentativo di aggressione con ingiurie e minacce gravi, nonché diffamatorie concernenti la famiglia, nei confronti del 2° assistente da parte di un altro tesserato.

Tale comportamento antisportivo si è protratto anche mentre la terna raggiungeva gli spogliatoi e durante il tragitto per abbandonare il recinto di gioco.

La Commissione ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione in quanto è stato leso l'onore e il decoro dell'arbitro e dei due assistenti, sia sul piano della loro moralità, sia sul piano della professionalità, avendo messo in dubbio l'imparzialità e la buona fede degli stessi.

La Società Santiago FC risulta *plurirecidiva* in quanto:

1. Le era stata comminata la DIFFIDA ai sensi dell'art. 35 comma "b" del Regolamento, per comportamento gravemente antisportivo di vari propri tesserati, alcuni non identificati compiutamente, che avevano assunto atteggiamento intimidatorio nei confronti del DdG, insultato con epiteti volgari (Comunicato Ufficiale n.24 del 12 gennaio 2024);
2. Al termine della gara disputata in data 19 febbraio 2024 a Sarroch, nonostante la precedente DIFFIDA, alcuni tesserati avevano nuovamente assunto un comportamento gravemente antisportivo, irrispettoso e, da parte di un paio, atteggiamento intimidatorio nei confronti del DdG, insultato ripetutamente con epiteti volgari e frasi sarcastiche sulle somme dei rimborsi (Comunicato Ufficiale n. 30 del 21 febbraio 2024).

La Società ha subito 130 penalità in Disciplina e sono state comminate 32 giornate di squalifica.

PQM

Considerato che:

- a causa della concitazione venutasi a creare al termine della gara in esame non è stato possibile riportare esattamente nei referti le generalità dei tesserati che si sono resi responsabili dei suddetti comportamenti gravemente antisportivi, la maggior parte dei quali, peraltro, si è tolta la maglia con l'evidente tentativo di non farsi identificare, determinando l'impossibilità di qualificare la giusta rilevanza disciplinare dei comportamenti dei vari tesserati coinvolti;
- non avendo sortito alcun effetto i provvedimenti disciplinari determinati durante l'arco della prima fase del Campionato, né tantomeno le sanzioni di DIFFIDA comminate alla società,

PQM

DELIBERA DI:

SQUALIFICA A TEMPO INDETERMINATO AI SEGUENTI TESSERATI DA TUTTE LE MANIFESTAZIONI DEL CALCIO

- 1) **FLORIS William**, in qualità di allenatore;
- 2) **CUCCU Nicola**, dirigente Responsabile;
- 3) **PUDDU Giuliano**, in qualità Segnalinee;
- 4) **PILO Andrea**, in qualità di capitano, la sanzione sarà annullata solo quando verranno comunicati i nominativi dei tesserati che si sono resi dei comportamenti antisportivi.
- 5) **SANNA Ezio**.

SANZIONI ALL'AFFILIATA SANTIAGO FC

- a) **MULTA DI € 1500,00;**
- b) **PENALIZZAZIONE DI 26 PUNTI DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2024/2025.**



Il Comunicato è pubblicato presso la sede LIBERTAS e nel sito:

www.ascsardegna.it

PUBBLICATO IN CAGLIARI IN DATA 21 GIUGNO 2024